SENTENZA N. 585/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n.72723** del registro di segreteria proposto da **(omissis)**, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Alfonso Tagliamonte e Gianluca Vacca, contro l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Col ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente, premesso di essere orfana di (omissis), pensionato ed ex dipendente pubblico, deceduto il 19/7/2019, esponeva di essere invalida nella misura del 100% sin dalla nascita e che al momento del decesso era a totale carico del proprio genitore in quanto inabile a prestare attività lavorativa; che in data 25/7/2019 aveva proposto domanda di trattamento pensionistico di reversibilità, rigettata dall'INPS; tanto premesso, chiedeva il riconoscimento della relativa pensione di reversibilità, oltre accessori di legge.

Si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto della domanda.

Espletata consulenza medico-legale, all'odierna udienza la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va premesso, in punto di diritto, che essendo il *de cuius* dell'odierno ricorrente pensionato in quanto ex dipendente pubblico, trova applicazione la disciplina dettata dal DPR 1092/73 e del RDL 680/1938.

Ai sensi di tale normativa, il trattamento pensionistico di reversibilità compete agli orfani maggiorenni che siano inabili al proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi dell'iscritto alla data del decesso (e pertanto economicamente a carico dello stesso).

Con riguardo al requisito della convivenza a carico, l'art. 85 del DPR 1092/73 dispone che "*ai fini del diritto alla pensione di reversibilità…gli orfani maggiorenni del dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza*".

L'art. 86, DPR cit., prevede quindi che le condizioni previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità "*devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato*".

Dalla documentazione in atti si evince che sin dalla nascita e, pertanto, antecedentemente al decesso del proprio genitore, (omissis) era affetta da tetraparesi spastica e, pertanto, permanentemente e totalmente inabile al lavoro e non autosufficiente in quanto invalida nella misura del 100%.

Dal parere medico-legale in atti si evince, in particolare, che la ricorrente *"alla data del decesso del dante causa (19/7/2019) presentava i requisiti medico-legali utili per la concessione della pensione di reversibilità come orfano maggiorenne, in quanto 'inabile assoluta al lavoro' e che tali requisiti persistono anche nell'attualità"* .

Dalla documentazione fiscale versata in atti, nonché dalle dichiarazioni sostitutive di atto

notorio prodotte in giudizio, si evince quindi l'inadeguatezza dei redditi della ricorrente e che questa era a carico del defunto genitore.

Va pertanto accertato il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità, quale orfano del defunto padre, a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda in via amministrativa, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS:RR. 18/10/2002, n. 10 e successive conferme in grado di appello ex sez. III, n. 252/2003 e n. 502/2003; sez. I, n. 37/2004)

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità a decorrere dalla data del decesso del padre, oltre rivalutazione e interessi nei sensi di cui in motivazione; compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 29/11/2024 mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
05.12.2024
Il Direttore della Segreteria
Maurizio Lanzilli